



ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE

"Majorana - Fascitelli"

Corso Risorgimento, 353 – 86170 Isernia

Tel. 0865/414128 – 414284

<https://www.isismajoranafascitelli.edu.it>

e-mail: isis01200r@pec.istruzione.it; isis01200r@istruzione.it



ISIS "MAJORANA - FASCITELLI"
Prot. 0001984 del 10/03/2021
05-07 (Uscita)

**Ai Sigg. Docenti
Al Personale ATA
Alla RSU e alle OO.SS. rappresentative di
comparto**

Sito Web

OGGETTO: Vaccino anti-Covid docenti e ATA: modalità di richiesta di permesso per il giorno della somministrazione e giustificata assenza.

Hanno preso il via le operazioni di somministrazione del vaccino anti-Covid per il personale della scuola in servizio nell'anno scolastico 2020/2021, sia con contratto a tempo indeterminato che determinato.

Considerato che si tratta di una procedura ad adesione volontaria, al momento non è previsto alcun permesso "speciale" di cui poter usufruire il giorno in cui si è chiamati per l'inoculazione, al di fuori delle tipologie di permesso previsto nel vigente Contratto.

Pertanto il personale scolastico dovrà fare riferimento ai permessi di cui può usufruire in base al proprio status giuridico.

PERMESSO PER MOTIVI PERSONALI E FERIE

L'art. 15 del CCNL Scuola prevede, al comma 2, che il dipendente con **contratto a tempo indeterminato** docente o ATA ha diritto, a domanda, a tre giorni di permesso retribuito per motivi personali e familiari documentati anche mediante autocertificazione.

Per gli stessi motivi e con le stesse modalità, (solo) i docenti possono fruire di sei giorni di ferie durante i periodi di attività didattica di cui all'art. 13, comma 9, prescindendo dalle condizioni previste in tale norma. I permessi possono essere fruiti cumulativamente nel corso di ciascun anno scolastico, non riducono le ferie e sono valutati agli effetti dell'anzianità di servizio.

I permessi invece per il **personale assunto a tempo determinato** sono disciplinati dall'art. 19 e ciò che maggiormente rileva è che sono senza retribuzione: permessi non retribuiti, fino ad un massimo di sei giorni, per i motivi previsti dall'art.15, comma 2 (motivi personali e familiari).

PERMESSO BREVE

Il dipendente, compatibilmente con l'ora della somministrazione, può beneficiare di un permesso breve della durata non superiore alla metà dell'orario di servizio della giornata in cui lo stesso viene richiesto. Si ricorda che, nel corso dell'anno, i permessi brevi non possono superare l'orario settimanale di servizio che, per i docenti scuola secondaria è pari a 18 ore.

VISITA SPECIALISTICA

Il CCNL 2006-09 non regola in maniera specifica le assenze per visite specialistiche, e il nuovo CCNL 2016-18 le ha normate solo per il personale ATA.

Pertanto, sia il docente a tempo indeterminato che determinato, può effettuarle:

- chiedendo un permesso breve (art. 16);
- chiedendo un permesso retribuito o non retribuito per motivi personali (artt. 15 e 19);
- oppure facendole rientrare nelle assenze per malattia (artt. 17 e 19).

Nel caso in cui decida di farla rientrare nella malattia ci sarà la conseguente valutazione della giornata nel periodo di comportamento e si applicherà la trattenuta di cui alla L. 133/2008.

In considerazione che l'adempimento vaccinale, prima di configurarsi come "*volontario*" è innanzitutto "*civico*", si ritiene che, nel rispetto del Contratto Integrativo d'Istituto valido per il triennio 2018/2019-2020/2021 e delle Linee guida per la Didattica Digitale Integrata (Decreto Ministeriale 7 agosto 2020, AOOGBMI 89) possano essere contemplati altresì i seguenti permessi:

- ore a credito derivanti dal "**progetto flessibilità**" (personale docente);
- programmazione di attività asincrone opportunamente documentate sul registro elettronico (personale docente);
- scambio di ore con docenti dello stesso consiglio di classe, previo accordo con i docenti stessi, per un numero di ore pari alla metà dell'orario di servizio giornaliero (personale docente);
- ore a recupero (personale ATA).
- Il personale ATA che svolge il lavoro in modalità agile, potrà eventualmente concordare con il collega dello stesso ufficio una variazione della giornata in presenza.

GIUSTIFICA DELL'ASSENZA

Il permesso giornaliero o breve sarà giustificato mediante autocertificazione.

Per quanto riguarda la visita specialistica, con nota del 06.05.2015, prot. n. 7457, il MIUR ha chiarito che sia da applicarsi la disciplina normativa di cui all'art 55 septies, comma 5 ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che ha stabilito: "*Nel caso in cui l'assenza per malattia abbia luogo per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici l'assenza è giustificata mediante la presentazione di attestazione rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione*". Qualora quindi il dipendente intenda imputare l'assenza a malattia sarà sufficiente che la segreteria acquisisca la semplice attestazione rilasciata dal medico o dalla struttura che le hanno effettuate, senza alcun ulteriore adempimento o formalità aggiuntive.

Si informa il Personale scolastico che l'assenza dal servizio per la somministrazione del vaccino contro il Covid-19, va formalizzata con la presentazione di regolare domanda presso gli uffici della Segreteria ALMENO DUE GIORNI PRIMA LA DATA PREVISTA.

Restano salve ed impregiudicate future determinazioni.

Si confida nella massima collaborazione da parte di tutti i soggetti coinvolti.



IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Carmelina DI NEZZA

Carmelina Di Nezza